

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

**che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico negli oli e nei grassi vegetali nonché nei prodotti alimentari contenenti oli e grassi vegetali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 76/621/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> ha fissato un tenore massimo di acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi. L'acido erucico è una tossina vegetale naturale e un contaminante in base alla definizione di contaminante di cui al regolamento (CEE) n. 315/93, in quanto la presenza di acido erucico negli alimenti è dovuta alla produzione agricola, nello specifico alla scelta della varietà. Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno fissare il tenore massimo di acido erucico nel regolamento (CE) n. 1881/2006. È inoltre opportuno armonizzare le disposizioni per i prodotti alimentari con un tenore di grassi pari o inferiore al 5 %. È quindi opportuno abrogare successivamente la direttiva 76/621/CEE con un atto giuridico autonomo.
- (3) L'opportunità di fissare un tenore massimo di acido erucico è stata evidenziata dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana nel parere espresso il 17 settembre 1993 relativo alle prescrizioni essenziali cui devono rispondere gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento <sup>(4)</sup>.
- (4) La direttiva 2006/141/CE della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato un tenore massimo di acido erucico più rigoroso negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento ed è opportuno che tale tenore massimo sia indicato anche nel regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GUL 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GUL 364 del 20.12.2006, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano, nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi (GUL 202 del 28.7.1976, pag. 35).

<sup>(4)</sup> [http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf\\_reports\\_34.pdf](http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_34.pdf).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GUL 401 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunta la seguente parte 8: «Tossine vegetali naturali».

**«Parte 8: Tossine vegetali naturali**

	Prodotti alimentari <sup>(1)</sup>	Tenori massimi (g/kg)
8.1	<b>Acido erucico</b>	
8.1.1	Oli e grassi vegetali	50 (*)
8.1.2	Alimenti con aggiunta di oli o grassi, ad eccezione degli alimenti di cui al paragrafo 8.1.3	50 (*)
8.1.3	Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento <sup>(8)</sup>	10 (*)

(\*) il tenore massimo si riferisce al tenore di acido erucico, calcolato sul tenore totale di acidi grassi nella componente lipidica degli alimenti».

*Articolo 2*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO